COMMISSIONE V

DIFESA

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 561

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2403). 561

PRESIDENTE 561, 562
BUFFONE, *Relatore* 561
CLOCCHIATTI 562

Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero. (2448). 562

PRESIDENTE 562, 563, 568, 570
CORONA GIACOMO, *Relatore* 562
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 567, 568, 570
FORESI 567, 568

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 571
CUTTITTA 571

Votazione segreta:

PRESIDENTE 571

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cavalli.

Discussione del disegno di legge: Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. Il provvedimento è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato e su di esso ha espresso parere favorevole la IV Commissione, Finanze e tesoro della Camera.

Il relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2403 sottoposto al nostro

esame e già approvato dal Senato, si riferisce alla legge n. 210 del 29 marzo 1951, la quale sostituiva i limiti di servizio delle disposizioni allora in vigore, con i limiti di età per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri contemplando però, delle norme transitorie in forza delle quali i limiti di servizio continuavano ad avere efficacia per quei militari che superassero i limiti di età entro il 31 dicembre 1955. Senonché al 31 dicembre 1955, data di cessazione della efficacia delle anzidette norme, la particolare situazione non si è esaurita in quanto è stata accertata la presenza nei ruoli di un certo numero di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma, anche essi già in servizio alla entrata in vigore della legge n. 210 e che venivano colpiti al 31 dicembre 1955, posteriormente quindi alla cessazione dell'efficacia di detta legge, dal raggiungimento del limite di età, senza, tuttavia, aver compiuto il numero di anni richiesto per il godimento del diritto alla pensione.

Ora, per ovvie ragioni di perequazione circa il trattamento economico, sembra al relatore logico e necessario addivenire ad una sanatoria nei riguardi di questi ultimi. Pertanto mi permetterei, tenuto conto anche del parere favorevole espresso dalla Commissione Finanze e tesoro, di raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento in esame in quanto vi sono alcuni sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri i quali hanno già raggiunto i limiti di età e non possono essere mandati in pensione, nell'attesa, appunto, di una disposizione di legge che garantisca loro un trattamento di pensione sulla base di quello riservato agli altri sottufficiali e militari di truppa.

Per queste considerazioni prego gli onorevoli colleghi di voler esprimere il loro voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CLOCCHIATTI. Dichiaro che il mio gruppo voterà senz'altro a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«A decorrere dal 1° gennaio 1956, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, si applicano anche ai sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che, già in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta, raggiungano posteriormente al 31 dicembre 1955 il limite di età per il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della legge medesima».

Poiché non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio all'estero. (2448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro), ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Corona, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, in sostanza, tende all'adeguamento delle norme riguardanti il trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero, alla disciplina prevista per il personale di pari grado del Ministero degli esteri. La disciplina relativa al trattamento economico per questo personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica era ed è tuttora regolata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1154, mentre la materia del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero degli esteri era prevista dalla legge 18 aprile 1947, n. 265, modificata poi con legge 4 gennaio 1951, n. 13, la quale prevede un trattamento più favorevole.

Non credo, anche per l'ampiezza di riferimenti e di notizie che si trovano nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, di dover qui entrare molto profondamente nel merito del provvedimento per porre in rilievo in che cosa consista la attuale differenziazione di trattamento economico per il personale dei due ministeri operante all'estero. Sostanzialmente si tratta di que-

sto: nelle precedenti disposizioni, la base era indicata in dollari, i quali venivano considerati in moneta di conto; viceversa, con la legge 4 gennaio 1951, n. 13, il sistema è stato modificato e si è stabilito un cambio fisso, in quanto il dollaro vale lire 600. Ed anche questa innovazione viene attuata a favore dei dipendenti delle tre armi con questo provvedimento in esame. Ad esso si accompagna anche una tabella dalla quale potrete rilevare qual'è, in base alle proposte, il trattamento che verrebbe ora riservato a questo personale. Vi sono inoltre due nuove norme, una, prevista all'articolo 26, che ammette al godimento dell'assistenza sanitaria dell'E. N. P. A. S. gli archivisti e fattorini eventualmente assunti all'estero e scelti tra i nostri connazionali, e l'altra, di cui all'articolo 27, la quale si riferisce al personale dipendente dal Ministero della difesa all'estero e destinato a prestar servizio presso organi misti o internazionali. Per il resto quasi tutto il disegno di legge ricalca le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Bisogna anche tener conto, ed è questa una cosa molto importante, che mentre da parte del Ministero della difesa viene sottolineata con sodisfazione l'uguaglianza di trattamento per i dipendenti all'estero, da parte anche del tesoro non vengono sollevate obiezioni. Vi è poi anche un fatto, che non possiamo non sottolineare, di carattere squisitamente morale: e cioé che il trattamento del personale del nostro Esercito il quale svolge funzioni all'estero, a volte anche tra gravi difficoltà, merita di essere adeguato. Bisogna tenere presenti infatti le esigenze derivanti dal prestigio del nostro stesso paese.

Quindi, concludendo, per tutti questi motivi raccomando senz'altro il disegno di legge alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

ADDETTI

ART. 1.

Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sedé;

c) le indennità per accreditamenti multipli;

d) l'indennità supplementare mensile di aeronavigazione, limitatamente ai soli addetti che abbiano diritto all'indennità di aeronavigazione;

e) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'assegno di sede è costituito dall'assegno base e dalle eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alle singole sedi.

Le misure degli assegni base, delle indennità per accreditamenti multipli e della indennità supplementare di aeronavigazione sono indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sugli assegni base e sulle indennità per accreditamenti multipli previsti dalla tabella allegata alla presente legge per l'addetto, l'addetto aggiunto e l'assistente in sede di ambasciata si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il consigliere, il primo segretario e il secondo segretario in servizio nella stessa sede e per il medesimo personale militare in sede di legazione si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il primo segretario, il secondo segretario e il terzo segretario.

Agli emolumenti suddetti si applicano inoltre, tutte le altre disposizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare.

Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico i coefficienti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, nl 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

Agli effetti della presente legge, si intende per assegno personale quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con l'eventuale

maggiorazione dovuta in dipendenza della situazione di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'addetto che è accreditato in Stati diversi, oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennità per accreditamenti multipli per uno solo di detti Stati e la stessa ridotta alla metà per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limite di tre in tutto.

Per gli accreditamenti in più di tre Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, non compete alcuna indennità.

L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per la Forza armata da cui dipende, lo è anche per una o due altre Forze armate riceve la predetta indennità completa per il secondo accreditamento e ridotta alla metà per il terzo accreditamento.

È ammesso il cumulo delle indennità contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere più accreditamenti nella sede principale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede.

Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello di residenza, oltre che per la Forza armata da cui dipende, anche per una o due altre Forze armate, non percepisce alcuna indennità per il secondo e terzo accreditamento.

(*È approvato*).

ART. 6.

Agli addetti inviati dall'Italia spetta un'indennità di sistemazione secondo le norme stabilite dall'articolo 18 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo le seguenti modifiche:

1°) al comma sesto dell'articolo 18, alle parole « a prestare servizio al Ministero, ovvero collocati a disposizione » sono sostituite le altre « a prestare servizio in Italia o che comunque cessino dall'incarico all'estero »;

2°) al comma ottavo dello stesso articolo 18, alle parole « Il Ministero degli affari esteri » sono sostituite le altre « il Ministero della difesa ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Sono integralmente a carico dello Stato le seguenti spese sostenute dagli addetti:

a) spese per fitto dei locali d'ufficio, quando questo non sia sistemato nei locali delle Rappresentanze diplomatiche.

Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione sarà rimborsato solo l'affitto dei locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio nella misura che sarà determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta del capo della Rappresentanza diplomatica presso la quale ha sede l'addetto;

b) spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia dell'ufficio, quando ad essi non provveda la Rappresentanza diplomatica;

c) spese postali, telegrafiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio;

d) spese di cancelleria nei limiti stabiliti dal Ministero della difesa;

e) spese per lavori straordinari di traduzione;

f) spese derivanti da viaggi per servizio all'estero e da o per l'Italia secondo le norme che regolano i viaggi del personale diplomatico;

g) spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero della difesa.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero della difesa, siano sproporzionate all'assegno personale dell'addetto che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non può superare la metà delle spese medesime.

Il rimborso delle spese previste dal presente articolo è effettuato in base a conti debitamente documentati.

(*È approvato*).

ART. 8.

L'addetto in servizio all'estero ha diritto in ogni anno solare ad una licenza ordinaria non superiore ad un mese, durante la quale conserva per intero l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli. Se per ragioni di cumulo gli spetti una licenza ordinaria superiore ad un mese, l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli competono nella misura intera per i primi due mesi e ridotta a un terzo per

l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nella licenza ordinaria spettante.

Qualora l'addetto venga a trascorrere la licenza ordinaria in Italia, ha diritto, oltre al trattamento di cui al comma precedente, all'assegno personale e alla indennità per accreditamenti multipli in misura intera. per i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Il godimento degli emolumenti predetti per i giorni di viaggio è consentito per una volta all'anno, qualunque sia la durata della licenza stessa.

Qualora l'assenza dell'addetto dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata della licenza ordinaria, cessa la corresponsione dell'assegno personale e delle indennità per accreditamenti multipli.

Ai fini del trattamento di cui ai commi precedenti, il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto alla metà qualora l'addetto sia chiamato a prestare servizio in Italia o sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato in aspettativa o comunque cessi dal servizio.

L'addetto che fruisce della licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non ha diritto all'assegno personale e alle indennità per accreditamenti multipli né durante il periodo di licenza né per i giorni di viaggio.

In nessun caso possono essere rimborsate le spese di viaggio.

L'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli non sono dovuti durante le licenze straordinarie.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'addetto all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli interi per i primi dieci giorni e ridotti alla metà per un periodo successivo, che non può in ogni caso superare i 50 giorni.

All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento previsto per il personale diplomatico-consolare nonchè l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli interi per i giorni trascorsi in viaggio determinati ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(*È approvato*).

ART. 10.

Durante l'assenza dalla propria sede, l'addetto, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese a suo carico, come se egli fosse in sede.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le spese di trasferimento degli addetti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Patria per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti del personale diplomatico-consolare.

(*È approvato*).

CAPO II.

ADDETTI AGGIUNTI ED ASSISTENTI

ART. 12.

All'addetto possono essere assegnati addetti aggiunti ed assistenti; all'addetto aggiunto possono essere assegnati assistenti.

(*È approvato*).

ART. 13.

Le misure degli assegni base degli addetti aggiunti e degli assistenti sono stabilite nella tabella annessa alla presente legge. Si applicano per il resto le disposizioni del capo I.

(*È approvato*).

ART. 14.

Gli addetti aggiunti e gli assistenti che, per ragioni di servizio, risiedano in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto percepiscono gli assegni previsti per la carica ricoperta nella sede di residenza.

La stessa norma si applica all'assistente dell'aggiunto che risiede in Stato diverso da quello in cui risiede l'aggiunto.

(*È approvato*).

CAPO III.

ARCHIVISTI

ART. 15.

Gli archivisti degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti sono scelti tra i sottufficiali e gli impiegati della carriera esecutiva del Ministero della difesa.

In casi particolari l'archivista può essere assunto dall'addetto, dall'addetto aggiunto e dall'assistente tra i connazionali residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della difesa e il gradimento della Rappresentanza diplomatica consolare.

(*È approvato*).

ART. 16.

Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede;

c) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

ART. 17.

Gli archivisti di cui al precedente articolo 16 percepiscono gli assegni di sede degli archivisti addetti agli uffici diplomatici e consolari, con l'eventuale riduzione prevista per i celibi o l'eventuale maggiorazione dovuta in dipendenza della situazione di famiglia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(*È approvato*).

ART. 18.

All'archivista inviato dall'Italia spetta un'indennità di sistemazione secondo le norme di cui al precedente articolo 6.

(*È approvato*).

ART. 19.

Le competenze spettanti agli archivisti assunti fra i connazionali residenti all'estero sono fissate dal Ministero della difesa, su proposta dell'addetto o dell'addetto aggiunto o dell'assistente, in misura non superiore ai quattro quinti dell'importo dell'assegno di sede che spetterebbe ad un archivista inviato dall'Italia, con le eventuali maggiorazioni o le eventuali riduzioni previste per la situazione di famiglia.

All'archivista assunto tra connazionali residenti all'estero che venga licenziato è corrisposta un'indennità nei casi e secondo i criteri e le modalità di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

(*È approvato*).

ART. 20.

Agli archivisti che effettuano viaggi di servizio è corrisposto il medesimo trattamento previsto per gli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

(*È approvato*).

ART. 21.

Per le licenze degli archivisti sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 8 con le seguenti varianti:

a) la licenza annuale ordinaria dell'archivista non può superare i 20 giorni;

b) agli effetti della corresponsione dell'assegno personale, il cumulo è concesso per un massimo di 40 giorni.

(*È approvato*).

ART. 22.

Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia o vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno personale, le disposizioni di cui al precedente articolo 9. Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'articolo 20.

(*È approvato*).

ART. 23.

Le spese di trasferimento degli archivisti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Italia per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti degli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

(*È approvato*).

CAPO IV.

PERSONALE LOCALE

ART. 24.

Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti non siano sistemati nei locali delle Rappresentanze diplomatiche, il Ministero della difesa, di intesa con quello del Tesoro, può assumere in servizio presso gli uffici stessi il personale occorrente per lavori precari (fattorini e uscieri).

Al personale di cui al precedente comma viene attribuito il medesimo trattamento economico che la locale Rappresentanza di-

plomatica attua nei confronti di analogo personale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

(*È approvato*).

ART. 25.

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo 24, il personale occorrente per i lavori precari è fornito dalla locale Rappresentanza diplomatica e la relativa spesa è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

(*È approvato*).

ART. 26.

Gli archivisti e i fattorini assunti tra i connazionali residenti all'estero sono iscritti per la sola assistenza sanitaria all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i dipendenti statali (E. N. P. A. S.).

(*È approvato*).

CAPO V.

PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PRESSO ORGANI INTERNAZIONALI

ART. 27.

Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresetante del Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 32 della presente legge.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 27 del testo del disegno di legge in esame è preso di peso dalla corrispondente legge 4 gennaio 1951, n. 13, riguardante il personale diplomatico all'estero. Dopo la presentazione dell'attuale disegno di legge, gli uffici del competente Ministero hanno ritenuto opportuno di modificare leggermente la norma per adeguarla particolarmente al personale militare. Come si vede nell'articolo 27 si parla unicamene di organi internazionali, tribunali misti o internazionali e quindi di casi veramente poco frequenti per quanto concerne il personale militare all'estero. Pertanto la formula che il Governo propone è la seguente

ART. 27.

« Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso enti, comandi e organi internazionali, nonché delegazioni e rappresentanze militari presso gli anzidetti enti, comandi e organi, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico a carico nazionale o internazionale di cui fruisce non sia ritenuto sufficiente .. ecc. »

FORESI. Chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato perché mai è stata lasciata la locuzione « può essere corrisposto ». Avendo emendato questo articolo si potrebbe invero pensare che chi partecipa ad un tribunale misto internazionale non goda di questo vantaggio.

E poi si parla qui anche di persone che abitualmente risiedono presso organi internazionali e che quindi hanno già un loro trattamento giuridico ed economico del tutto particolare. Perché quindi dobbiamo fare questa differenziazione, prevedere cioé il caso in cui questo personale abbia a ricevere di più o di di meno ? Si tratta già di personale all'estero, non già per il momento ma abitualmente: sono persone che si trovano presso organi e comandi internazionali e quindi che hanno un trattamento in base a certe tabelle che peraltro non sono nemmeno italiane ma di enti internazionali, quali la N. A. T. O. e altri analoghi. Quindi, questa « sufficienza » da che cosa deriva ?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Circa il primo punto faccio rilevare all'onorevole Foresi che, sulla base dello stesso diritto internazionale, la dizione, « organi internazionali » comprende anche i tribunali misti. Tuttavia, se per una ragione di parallelismo di forma con altre leggi, vogliamo farlo, nulla ci impedisce di precisare.

FORESI. Per me è sufficiente la spiegazione del rappresentante del Governo, purché sia inserita a verbale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella legge 4 gennaio 1951, n. 13 la dizione potrebbe dar luogo a dubbi e quindi è bene chiarire, pur essendo evidente, ripeto, la formulazione dal punto di vista giuridico.

Circa il secondo punto si tratta di questo: supponiamo che un agente italiano si trovi stabilmente inserito in un organismo interna-

zionale. Dice l'onorevole Foresi: gode di un trattamento economico internazionale previsto. Questo, tuttavia, può anche essere il caso di una persona dipendente dal Ministero degli esteri che, per essere addetto ad un organismo internazionale, come tale ha un assegno previsto dal detto ente internazionale stesso. Senonché, per il lavoro straordinario di questi agenti che prestano questo particolare servizio si può aggiungere uno speciale compenso o meglio una specie di assegno di rappresentanza. Ad esempio si reca un ministro presso di lui ed egli deve sostenere spese di rappresentanza. Quindi solo in tali casi particolari in cui si ritiene che si compia un lavoro extra, di carattere rappresentativo e quindi non già in relazione ad altri servizi cui può essere normalmente chiamato.

E d'altra parte poi questa esigenza va valutata con il Ministero del tesoro che voi sapete essere vigile custode degli interessi dello Stato e che come tale sicuramente non largheggia.

FORESI. Quindi di volta in volta questa esigenza viene stabilita dal Ministero della difesa di concerto con quelli degli esteri e del tesoro. Mi dichiaro senz'altro sodisfatto delle precisazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri emendamenti e nessuno chiede di parlare pongo in votazione la prima parte dell'articolo nel testo emendato proposto dal Governo che è così formulato:

«Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso enti, comandi e organi internazionali, nonché delegazioni e rappresentanze militari presso gli anzidetti enti, comandi e organi può essere corrisposto, qualora il trattamento economico a carico nazionale o internazionale di cui fruisce non sia ritenuto sufficiente...»

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 27 che resta immutata:

«... un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 32 della presente legge.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9».

(*È approvata*).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Faccio presente che, a maggior garanzia, fa parte della commissione anche il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

CAPO VI.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 28.

Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro sono designate le Rappresentanze diplomatiche ove possono essere destinati addetti, addetti aggiunti e assistenti.

(*È approvato*).

ART. 29.

L'assegno personale, le indennità per accreditamenti multipli e l'indennità supplementare di aeronavigazione competono dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessano il giorno stesso in cui il personale lascia la carica.

Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendono indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante, al titolare cessante è corrisposto, per un periodo non eccedente i cinque giorni, l'assegno di sede ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia.

(*È approvato*).

ART. 30.

Per il pagamento delle competenze al personale contemplato nella presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 6, 25 e 26 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(*È approvato*).

ART. 31.

L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato può essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per la difesa.

(*È approvato*).

ART. 32.

Della commissione prevista dall'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, fa parte un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato quando si discutano questioni concernenti gli assegni negli Stati ove siano istituite sedi di addetti militari.

(*È approvato*).

ART. 33.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale contemplato nella presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

(*È approvato*).

ART. 34.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1954.

Per il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1954 sono convalidati i coefficienti di maggiorazione o di riduzione ricavati, in via proporzionale, da quelli stabiliti per il personale diplomatico e consolare in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, nella stessa sede degli addetti, addetti aggiunti e assistenti.

Per il periodo dal 1° luglio 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati, per il personale celibe o vedovo senza prole, gli assegni corrisposti in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1154.

(*È approvato*).

ART. 35.

All'onere di lire 66.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte per lire 34.000.000 con i fondi già stanziati nei capitoli n. 36 (14.000.000) e n. 102 (20.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; e per lire 32.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 150 (14.000.000) e n. 188 (18.000.000) dello stesso stato di previsione della spesa.

Alla copertura dell'onere di lire 33.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto fronte per lire 24.000.000 con i fondi stanziati nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio n. 35 (14.000.000) e n. 91 (10.000.000) e per lire 9.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 173.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Dò lettura della tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA

AMMONTARE MENSILE LORDO DEGLI ASSEGNI, DELLE INDENNITÀ PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI E DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI ADDETTI, ADDETTI AGGIUNTI E ASSISTENTI

	Colonnelli, Capitani di vascello e ufficiali dei gradi superiori	Ufficiali degli altri gradi
	—	—
Addetto in sede di Ambasciata	L. 307.100	L. 292.710
Aggiunto in sede di Ambasciata	» 228.930	» 218.210
Assistente in sede di Ambasciata	» 195.430	» 186.270
Addetto in sede di legazione	» 228.930	» 218.210
Aggiunto in sede di legazione	» 195.430	» 186.270
Assistente in sede di legazione	» 173.090	» 164.990
Accreditamento in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto	» 8.360	» 7.990
Accreditamento per le altre Forze armate oltre la propria nello stesso Stato in cui l'addetto risiede	» 16.780	» 15.980
Indennità supplementare di aeronavigazione	» 40.210	» 38.320

Nota. — A partire dal 1° luglio 1955 le misure degli assegni base, delle indennità per accreditamenti multipli e dell'indennità supplementare di aeronavigazione indicate per i colonnelli, capitani di vascello e ufficiali dei gradi superiori si applicano anche per i tenenti colonnelli e capitani di fregata.

A partire dal 1° luglio 1955, si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e a partire dal 1° luglio 1956 l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per al difesa*. Faccio presente che alla colonna « colonnelli, ecc. » si è incorsi nel testo in un mero errore di stampa, là dove è indicata la cifra di lire 8 360 anziché *3.880*, e così pure lire 16.780 invece di *16.760*. Inoltre, alla fine della « Nota », primo comma, il Governo propone di aggiungere, integrando, le seguenti parole:

« A decorrere dal 1° luglio 1956 le suddette misure si applicano anche per i maggiori e i capitani di corvetta »

La ragione è questa: Premesso che gli assegni sono stabiliti in misure lorde diverse, a causa della diversa incidenza delle ritenute erariali e che, pertanto, le misure nette sono uguali per tutti i gradi, l'aggiunta si rende necessaria in quanto dal 1° luglio 1956 gli assegni dei maggiori, per effetto del conglobamento totale, sono venuti ad essere gravati dalle stesse ritenute erariali dei gradi superiori.

Si tratta, quindi, di una modifica di carattere tecnico. Il Governo, pertanto, propone tre emendamenti

FORESI. Questi emendamenti relativi alle due cifre si riferiscono a semplici errori di bozza? Altrimenti penso che il calcolo per la relativa copertura non sarebbe più esatto. Insomma si tratta qui del caso di mero errore materiale, di stampa?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì, senz'altro sono errori di stampa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le correzioni proposte dal Governo.

(*Sono approvate*)

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo in questi termini:

« *Aggiungere alla Nota, primo comma, il seguente periodo:*

A decorrere dal 1° luglio 1956 le suddette misure si applicano anche per i maggiori e i capitani di corvetta ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la tabella come risulta modificata.

(*È approvata*).

La tabella risulta, pertanto, così concepita

TABELLA.

AMMONTARE MENSILE LORDO DEGLI ASSEGNI, DELLE INDENNITÀ PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI E DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI ADDETTI, ADDETTI AGGIUNTI E ASSISTENTI

	Colonnelli, Capitani di vascello e ufficiali dei gradi superiori	Ufficiali degli altri gradi
	—	—
Addetto in sede di Ambasciata	L. 307.100	L. 292.710
Aggiunto in sede di Ambasciata	» 228.930	» 218.210
Assistente in sede di Ambasciata	» 195.430	» 186.270
Addetto in sede di legazione	» 228.930	» 218.210
Aggiunto in sede di legazione	» 195.430	» 186.270
Assistente in sede di legazione	» 173.090	» 164.990
Accreditamento in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto	» 8.380	» 7.990
Accreditamento per le altre Forze armate oltre la propria nello stesso Stato in cui l'addetto risiede	» 16.760	» 15.980
Indennità supplementare di aeronavigazione	» 40.210	» 38.320

Nota. — A partire dal 1° luglio 1955 le misure degli assegni base, delle indennità per accreditamenti multipli e dell'indennità supplementare di aeronavigazione indicate per i colonnelli, capitani di vascello e ufficiali dei gradi superiori si applicano anche per i tenenti colonnelli e capitani di fregata. A decorrere dal 1° luglio 1956 le suddette misure si applicano anche per i maggiori e i capitani di corvetta.

A partire dal 1° luglio 1955, si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e a partire dal 1° luglio 1956 l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola, sull'ordine dei lavori della nostra Commissione, l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Ho chiesto la parola per pregare l'onorevole presidente della nostra commissione di voler iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta una proposta di legge di iniziativa parlamentare trasmessa dal Senato ed assegnata alla nostra Commissione. Si tratta della proposta di legge n. 2050 presentata dai senatori Taddei e Zagami che è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento e trasmessa al Presidente della Camera dei Deputati in data 7 febbraio 1956. Tratta delle percentuali spettanti alle cancellerie giudiziarie. È importante ed urgente in quanto il provvedimento mira a sanare una discriminazione esistente. Sembra non debbano esservi difficoltà per una sua approvazione e quindi pregherei l'onorevole presidente della nostra commissione di voler mettere al più presto la proposta di legge all'ordine del giorno per la sua discussione e, spero, rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Cuttitta della sua richiesta che presenterò senz'altro al Presidente della Commissione e spero che egli sarà quanto prima accontentato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (*Approvato dalla IV: Commissione permanente del Senato*). (2403).

Presenti	41
Astenuti	11
Votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti del l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero ». (2448):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Beltrame, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Chiaramello, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Colitto, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bella, Di Bernardo, Durand de la Penne, Foresi, Galli, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Saccenti, Scappini, Stucchi, Tolly, Villa.

Si sono astenuti (per il disegno di legge, n. 2403):

Angelini Ludovico, Baltaro, Bardini, Barontini, Beltrame, Boldrini, Capponi Bentivegna Carla, Clocchiatti, Pajetta Giuliano, Saccenti, Scappimi.

È in congedo:

Cavalli.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI